

veva pur essere guarentita la esclusività di questa proprietà.

D'altra parte, se l'onorevole Broglio considera la nobiltà come una proprietà, allora egli doveva essere, parmi, più largo nella sua proposta, e come ha proposto una tassa sulle concessioni e una tassa sulle trasmissioni, poteva anche proporre che questi titoli diventassero alienabili, perchè, se una proprietà è trasmissibile, non vedo ragione per cui non sia alienabile.

Date a quelli che posseggono di questi titoli la facoltà di poterli vendere, e allora la teoria sarà completa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti ha facoltà di parlare.

**CINI.** Se l'onorevole Guglianetti permette, parlerei prima per una questione personale.

**GUGLIANETTI.** Parli pure.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cini ha facoltà di parlare per una questione personale.

**CINI.** Io debbo dichiarare che, mentre la Commissione è stata unanime nel proporre la soppressione di quella parte della legge che si riferisce alla tassa sui titoli di nobiltà, non lo fu però nell'approvare o, per dir meglio, nel consentire tutte le parole dette dall'onorevole relatore, una parte delle quali egli permetterà che rimangano come espressione della sua opinione individuale.

Non è qui il caso di parlare della spiritosa critica che ha fatto l'onorevole Broglio, nè delle ragioni e della democrazia messa in campo, non saprei a qual proposito, dall'onorevole relatore.

La Commissione non ha creduto di dover entrare in discussione sopra la tassabilità di questi titoli, ma non c'era nessuna ragione di delicatezza, come egli si è espresso, che potesse trattenere la Commissione dall'espone quali sono le ragioni per le quali ha creduto di agire in tal modo.

**SANGUINETTI, relatore.** Domanderei la parola per un fatto personale.

*Una voce a destra.* Basta! (*Mormorio*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**SANGUINETTI, relatore.** Io dichiaro che non ho difficoltà di assumere tutta la responsabilità delle opinioni e delle parole che ho dette qui in faccia alla Camera. Dico però che la relazione fu letta ed accettata dalla maggioranza della Commissione (non so se l'onorevole Cini fosse presente).

Dico poi che la Commissione, nella prima volta che si è radunata, ha discusso a lungo sulla materia che riguardava l'intrinseco di questi titoli, e che la maggioranza della Commissione ha imposto al relatore di passar sopra, nella relazione, alla discussione che si era fatta in proposito, osservando come quelle ragioni erano spontanee ed evidenti, e che non occorre di metterle in campo. Di questo me ne appello all'onorevole Bottero ed agli altri onorevoli colleghi. Non so però se l'onorevole Cini fosse presente.

**BOTTERO.** Domando la parola su quest'incidente.

**PRESIDENTE.** Parli pure, limitandosi a quest'incidente.

**BOTTERO.** Mi limiterò a quest'incidente.

La prima volta che si discusse intorno a questa proposta di legge nel seno della Commissione. . . .

**D'ONDES-REGGIO.** Chiedo di parlare.

**BOTTERO.** . . . quando si giunse ai titoli nobiliari, io stesso, fra gli altri, dissi che non si doveva portare la discussione nell'intrinseco della materia, perchè altrimenti saremmo venuti a toccare inutilmente certe suscettività che in questi momenti possono essere rispettabili. Ciò premesso,

soggiungerò che, per verità, quando venimmo all'articolo 37 del Ministero, e vedemmo stabilita per la concessione di lettere di naturalizzazione nei regii Stati, vale a dire per la concessione del diritto di cittadinanza, che è il supremo in ogni Stato, una tassa di lire cento, mentre i titoli nobiliari erano valutati con cifre che esprimevano non già una tassa, ma una vera vendita, come, per esempio, lire 50,000 pel titolo di principe, lire 40,000 pel titolo di duca, lire 20,000 pel titolo di conte, e via dicendo, noi fummo presi da un sentimento (l'onorevole Broglio ne rida pure), noi fummo presi da un sentimento di sdegno, che dirò democratico, perchè, in fin de' conti, se si tratta di vendita, il titolo di cittadino è per lo meno uguale a quello di conte, di duca, di marchese. (*Approvazione a sinistra*)

Noi portammo opinione che, per evitare ogni equivoco, non si dovevano stabilire queste tasse diverse colla stessa legge, o, a peggio andare, se si volevano stabilire tasse di emolumento, si dovevano tenere nei limiti di vere tasse di emolumento, e non estenderle a somme che sostituivano evidentemente il principio ad una vera vendita di titoli.

Per questo motivo e per non entrare a discutere se sia esatto che un principe sia d'un quinto superiore a un duca, e se sia vero che il titolo di conte, cotanto prodigato oramai, valga due volte quello di barone, che, tra parentesi, è portato con sì nobile e sì giusta ferezza dal signor presidente del Consiglio dei ministri, per non entrare in tutti questi e in altri infiniti pettegolezzi, noi abbiamo raccomandato al nostro relatore di prescindere dai particolari, e di limitarsi a un cenno intorno al soppresso capitolo de' titoli nobiliari.

Noi siamo pronti ad accettare la discussione anche a questo riguardo. Ma per ora mi limito, come ho promesso, all'incidente puro e semplice, e confermo per l'appunto quanto vi ha detto il nostro relatore, che, cioè, nella prima tornata della Commissione fu presa la deliberazione a cui egli ha accennato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti ha la parola.

**GUGLIANETTI.** Io non voglio prolungare questa discussione intorno ai motivi verbali espressi testè da diversi membri della Commissione, perchè vedo che sgraziatamente su questi motivi verbali non vanno molto d'accordo i membri della Commissione, ma mi fermerò ai motivi scritti nella relazione, perchè questi io credo non possono a meno d'essere accettati da tutta la Commissione.

Ora, quando si trattava di giustificare l'aggiunta fatta dalla Commissione dell'articolo 20, ecco quali motivi adduceva la Commissione stessa:

« Per ultimo, la Commissione, convenendo nel pensiero del Governo che si lascino esenti da tassa i decreti di grazia, ha veduto la necessità di proporvi un nuovo articolo in coda al titolo IV, nel quale tale pensiero fosse concretato.

« Non bastava il silenzio, ossia il non tassarli, poichè nelle antiche provincie tali decreti sono tassati in forza di un'antica legge tuttora in vigore, che continuerebbe ad avere autorità, quando alla stessa non si derogasse coll'articolo che vi è proposto. »

Dunque tutto il ragionamento della Commissione non tende ad altro che a dimostrare l'opportunità di quest'articolo per dispensare da ogni tassa i decreti di grazia, poichè si dice nella relazione che il diritto di grazia è una delle più belle e più essenziali prerogative di una Corona costituzionale.

Ora io dico: se la Commissione si fosse contentata di tradurre in un articolo di legge questo suo pensiero, io l'avrei accettato, perchè lo troverei abbastanza giustificato dai mo-